

Cavo DIOTTI

Cavo
DIOTTII814
20/12
segue

TARANTOLA & GUERRINI

TARANTOLA & GUERRINI non contempla le acque dei ZAPPELLI e di VIGGIU' e CLIVIO tassativamente, ma si riferisce eziandio ai varie acque che avevano una diversa denominazione, e che il sig. DIOTTI fare si volevano transitare per il F.O. e fatti transitare infatti oltre le individualmente specificate acque di VIGGIU' e del CLIVIO, il Diotti fa confluire le acque delle VALLATE dei BOSSI
Della BIANCHETTA
Della PERINA
delle cosiddette ACQUE FREDE
del PIE' CAVALLO
del RENGO
d'ISACCO
del MERIDE
dell'ARZO
e le due Sorgenti così dette di SELURAGO
ed oltre le acque dei ZAPPELLI, lo stesso Diotti spinse nell'Olona le acque del CAMBIAGO
quelle della CAVEDRA degli ARGENTI
e quelle della VALLE GIANNELLA.

- Dunque l'espressione simili, usata nel patto I° del sudd° Istr° non comprende in alcun modo estendervi nuove acque, che il sig. Diotti tenta di introdurre nell'Olona con il recente progetto. Dunque queste nuove acque estensibili non possono essere le già compartite con SOVRANA CONCESSIONE, né la facoltà che il Diotti coll'istr° suddettovenne con apposita convenzione in vista delle superiori determinazioni accordate
- Per convincersi della prestabilita verità di fatto basta osservare il contesto di quanto sta scritto nell'accennato istr°, essendo massima naturale e civile diretto in materia di interpretazione che fa d'uopo esaminare tutto intero per fissare il vero senso della Convenzione nella quale viene la disputa del mentovato istr°.
- Al riportato patto I° il 2° immediatamente segue così concepito :
" Che si debba inoltre essere in perpetuo lecito in avvenire a detto avv. DIOTTI e come sopra estrarre ove sopra tant'acqua quanta compreso il risultato delle operazioni da farsi risultare cogli infrascritti esperimenti decorrere alla BEVERA all'infrascritto sito dalli terreni ora paludosi di CAMBIAGO e paludi di BRENNO e superiori, quale quantità Sovra misurarsi come abbasso "
- Si affaccia peraltro all'istr° suddetto il patto 7° :
" Per fissare la quantità d'acqua stabile da estrarsi c.s. dal DIOTTI in Castellanza, si dovrà per 9 anni successivi riconoscere dagli ingg. Camerali ad altro di essi coll'opportuno modulo di perizia vo garmente detto TROMBATURA, il quantitativo

Cavi DIOTTI

Cavi
DIOTTI

1814

20/I2

segue

d'acqua che si troverà

d'acqua che si troverà ai rispettivi luoghi superiormente dell'introduzione, e specificatamente ~~ripet~~ rispetto all'acqua del CLIVIO nella Valle del MOLINELLO poco sopra il punto di congiunzione colle acque perenni che vi sorgono e decorrono nell'ANZA, e rispetto alle acque dei ZAPPELLI e del CAMBIAGO subito o il disotto della strada che divide le PALUDI dette di CAMBIAGO dalle quelle dette della BEVERA e dalla ricognizione che si farà in principio di Maggio, Giugno ed Agosto di ciascun di detti per 9 anni.

- Coerentemente e quanto venne nei surriferiti patti convenuto il quantitativo dell'acqua, che il DIOTTI si era proposto di introdurre in via di transito nel F.O. doveva venire con reiterati esperimenti riconosciuto e verificato, ed in esecuzione delle accennate stipulazioni furono per un intero novennio sottoposte alle prescritte misure tutte quelle acque, che effettivamente venivano dallo stesso Diotti nell'Olona inalveate.
- Nelle eseguite novennali misure non furono estese, né lo potevano essere a quelle acque, sulle quali si vuol far cadere il recente ed immaginario progetto.
Laonde le espressione - Et SIMILI - portata dal patto I° dell'istr° predetto non comprende, né possa comprendere le nuove acque, che non furono mai immesse nell'OL. e torna quasi sempre retto e vero, che per l'introduzione ed il transito delle stesse nuove acque non può ritenere più accordata la SOVRANA CONCESSIONE né può ritenersi attribuita al sig. DIOTTI l'analogia facoltà in forza del ripetuto istr° stipulato in concorso dei rappresentanti il CORPO degli utenti.
- Citò il DIOTTO nel suo ricorso l'appuntamento 20/4/1814 stipulato con la Delegazione, e si attentò di manomettere, e violentare il senso letterale per rovesciare quell'obice insormontabile che frapponne alla vista di, Lui.
Imperciocché prescindendo il citato appuntamento nell'art 4°
" che nelle misure delle acque, non entremanno quelle acque, che saranno riconosciute di libera proprietà del sig. DIOTTI e che non si possano far estrarre nella misura delle acque estranee alle prescritte dal ripetuto istr° T. & G. in esso contemplate "
- Anche il patto 9° dell'anzidetto istr° invincibilmente il nuovo tentativo DIOTTI l'indicato patto accorda agli utenti la facoltà di far rimuovere le misure d'acque d'introduzione nel caso, che si riscontri, un notevole costante decremento, qualora però non provenga da mancanza, o fatta dagli utenti, riconosciuta che sia in un siffatto decremento con esperimenti reiterati, concede agli utenti stessi il diritto di far diminuire proporzionalmente le

Cavi DIOTTI

Cavi
DIOTTII814
20/I2
segue

bocche d'estrazione

bocche d'estrazione, esse do l'anzidetto fatto reciproco, anche il sig. DIOTTI può chiedere le rinnovate misure non solo nel caso, che si rilevi nella stessa un costante notevole aumento per QUALUNQUE ACCIDENTE, non mai però quando tale costante notevole aumento dipenda da un suo fatto.

Si oppone quindi il ripetuto fatto a qualunque innovazione procedente dal fatto d'aumentare con nuove acque le acque di introduzione Diotti. ma a questo argomento le osservazioni responsive che si uniscono.

- Ne sussiste che nel caso di un nuovo progetto militi l'identico su cui si è basato il già ottenuto dispaccio promissivo di introduzione in via di transito delle acque che furono contemplate nel ricordato istr° T & G ed in tutti gli atti precedenti. Il motivo unico determinatore dell'emanato antico dispaccio permissivo fu la vista della pubblica utilità.

Ma il contratto con il sig. Diotti ha deluso la pubblica aspettazione, giacché sebbene in apparenza sia sembrato vantaggioso allor quando si conteneva unicamente nella linea di una semplice progetto pure gravissimo debitamento ne derivò ed al privato ed al pubblico bene dopo che venne mandato ad esecuzione, come si è superiormente comprovato.

Essendo pertanto mancato l'unico motivo determinatore del surriferito antico dispaccio, non solo dover concludere, che non può militare l'identico principio, per nuovo ideato progetto, ma ben anche, che dovrebbesi ora revocare la già accordata SOVRANA CONCESSIONE per il primitivo già eseguito progetto e perciò rescindere il relativo contratto e quanto meno ridurlo ai termini di ragione e di rigorosa giustizia.

- Asserendo per il Diotti che il processo nel caso del recente ideato progetto militare gli identici principi, per i quali gli viene dare da approvare il primo, con ciò stesso implicitamente ammette che gli è necessaria una nuova Sovrana concessione. Ma come il sig. Diotti può ragionevolmente lusingarsi di poter la ottenere ?

All'oggetto di poter conseguire il proposto divisamento vè il sig. Diotti sostenendo, che l'OLONA è un fiume pubblico, e pretende di poterlo comprovare con alcune espressioni inserite nei Voti FISCALI uniti al ripetuto rogito T & G.

La Delegazione del F.O. ritiene, che nel tema in disputa del tutto inutile ed estraneo sarebbe l'elevare un questione sul punto, da farne o pubblico o privato il Fiume. Non deve però la Del. omettere e far osservare che seguì il 7 MAGGIO 1620 (o 1610 ?) uno strumento di TRANSAZIONE, nella quale la Ra Ca. ha rinunciato alla lite promossa, ed ad ogni altra pretesa; che la medesima ed il R° Fisco potessero avere in qualunque modo sul F.O. trasferendone le correlative DIRITTI a tutti gli utenti, e ciò mediante il

corrispettivo di L.

Cavi DIOTTI

Cavi
DIOTTII8I4
20/I2
segue

corrispettivo di SEI
corrispettivo di SEI MILA SCUDI stati versati alla Ra Tes. Ducale di Milano effettivamente sborsati Primo, quod pref. Ill. mus D. Reges POLUS et ill. mi D. ni Questores dicto domini tareantur renuntian ecc. ecc.

Tanto si l'è alle al patto 2° del citato istr° di TRANSAZIONE del 7 MAGGIO 1620 che si unisce, da quale rilevandosi trasferito negli utenti mediante im convenuto corrispettivo tutti i diritti circa il libero uso delle acque, e pieno godimento del F.O, questo libero uso verrebbe a mancare sensibilmente e verrebbero gli utenti pregiudicati nel legittimo antichissimo possesso di tutti i loro diritti se al Diotti venisse concesso di transitare nel F.O. colle nuove progettate acque di transito.

- La Delegazione del F.O. venera il potere Supremo, di cui è rivestita la Maestà dell'Imperatore e Re FRANCESCO I° felicemente Regnante, ma enuncia con entusiasmo la rettitudine che rende amabile il Supremo POTERE ed applaude veracemente alla somma giustizia che contraddistingua tutte le somme determinazioni
- GIUSTINIANO nella Sua ult. Lod. & si contra jus vel utilit public, - aveva proclamato il principio, che li Sovrani rescritti non dovessero essere operativi, allorquando si opponessero alla pubblica utilità, ma questo principio di vera giustizia sta fisso nel cuore di S. M. Imperiale, e ne forma un invidiabile con naturale sentimento.
- Quindi la DELEGAZIONE degli UTENTI d'OLONA percossi da incalcolabile danno loro recato al I° Progetto DIOTTI Spera con tutti li SINDACI che in vista di ecc. ecc. venga DENEGATA per recente progetto l'introduzione di Nuove Acque la richiesta SOVRANA CONCESSIONE.

I8I4
21/II

- La REGIA CORTE di GIUSTIZIA intima all'Amm. ne del F.O. una PETIZIONE dell'avv. DIOTTI con N° 20 allegati, in cui domanda venga dichiarato LECITO di aumentare per suo conto in via di TRANSITO le sue acque, ora decorrenti alla volta del LAGO di LUGANO, simili alla già introdotta, acqua del Torrente ZAPPELLI e Torrente CLIVIO, non devoluta al suddetto Fiume, esclusi li Torrenti e con le sautele, e modi portati dalla disposizione del rogito TARANTOLA & GUERRINI, datone notizia il FISCO per quanto le possa concernere in dipendenza dell'I. R. DISPACCIO 26 GIUGNO 1784 (o 1788 ?)
DECRETO della Regia Corte per la risposta da presentarsi entro 30 gg.
(la pratica é smembrata e mancante il tutto - Lc.)

I8I4
II/4

La PREFETTURA d'OLONA che prolunga il termine di gg. 10 per rag.

giungere le oss.

Cavi DIOTTI

Cavi
DIOTTII8I4
II/4
segue

giungere le osservazioni
giungere le osservazioni sulla supplica dell'avv. DIOTTO per ecc.
ecc. anticipando la consegna degli atti della Causa ecc. ecc.

I8I4
IO/I2

Rassegna il Cancell. la copia del ricorso ed allegati gli uniti
del sig. DIOTTI presentato alla M. I. T. per ottenere il permesso ecc. ecc.

Contiene allegati

I8I4 25 NOVEMBRE - CAMERA REGIA - Dir. Gen. Strade ed acque

Il sig. avv. LUIGI DIOTTO fa ricorso alla S.M. I. e RE supplicando, che a scanso di ogni contingibile litigio con li DELEGATI del F. O. gli sia permesso di aumentare le sue acque per trasmetterle al F.O. a termine dell'identica concessione già accordatagli nel I786.

Dovendo io inf. la Ra.Ca. Reggenza nel merito della domanda le compiego sig. Prefetto la relativa aspettativa

Sott. Gossoni.

I8I4 18 NOVEMBRE - Sacra Cesarea Maestà R° IMPERIALE

L'avv. DIOTTI dott. LUIGI di Milano, servitore e suddito della Sacra Cesarea Maestà Vs. eseguì nel I786 con pubblico vantaggio della salubrità dell'aria a prò di quei finittivi terreni il disseccamento di non tenue estensione delle PALUDI in diversi territori adiacenti a VIGGIU' e successivi Comuni un acquedotto che apportò acque d'irrigazione; ad opifici nel territorio arso tra LEGNARELLO e MILANO.

Con tutto ciò ebbe luogo ad onte di Mille Reclami; e litiggi per parte degli UTENTI del F.O. sudd° accordatogli con DISPACCIO della S.M. il I6 GENNAIO I786 ove degnossi riconoscere tale intrapresa come Utile al Pubblico, quale realmente riuscì secondo rivelasi dall'unito autentico rogito T & G del I7 MARZO I786 (A) confermato recentemente con l'APPUNTAMENTO del 30/4/I784 (B) e come certificato del Cancelliere Plebano (C)

Ivi riscontrasi che per tacitare quegli Utenti benché non avventi il DIRITTO, il ricorrente assunse gravi spese in opere a loro beneficio, perlocché quel Rogito eseguire in loro concorso, ed assenso, e vestì l'intangibile carattere di TRANSAZIONE.

Ciò non pertanto il supplicante trovasi dover temere di vedersi involto in nuovi LITIGI a motivo che lo stesso Ricorrente per compiere quell'opera e per non restare in danno di vede obbligato ad introdurre acque di nuove SORGENTI le quali ora si sperdono in parte ed in parte decadono fuori stato, cioè nel LAGO di LUGANO contro il nostro Statuto - vel 2/249

In vigore del patto 9° del predetto Rogito, di distanza degli utenti F?O. di rinnovare le misure delle acque e siccome paiono minacciare una diminuzione sensibile, perciò il supplicante ha procurato, ed ottenuto di scoprire diverse acque, introducibili

nel sudd° F.O.

Cavi DIOTTI

1814

IO/I2 segue : 1814 + 18 Novembre
segue - nello sudd° F.O.

Nel suddetto F.O. unendole al suo cavo del ZAPPELLI, le quali ora decadono nel LAGO di LUGANO epperò dir non si possono devolute al F.O. et SIMILI sono del tutto alle acque dei ZAPPELLI, e OLIVIO e derivatibili al pari di questi senza torrenti, Vociferatasi questa scoperta, ed intenzione di condotta, ossia di aumento d'acqua non mancarono tosto dei contrasti da parte della DELEGAZIONE del F.O. in via però affatto privata.

A ~~prevenzione~~ prevenzione però dei litigi il ricorrente con lettera D che unisce una deduzione comprovante la evidente ingiustizia di ogni contingibile ostativa contro questo annuncio di transito d'acqua, si perché tanto sopra principi identici al Dispaccio suaccennato e sopra la ivi ricordata disposizione statutaria, come perché trattasi di una trapasso d'acque già convenuto ed accordato nel ridetto rogito di Transazione A) e finalmente perché un tale transito seguir dovendo in suo FIUME PUBBLICO, quale è l'Olona dipende dalla Concessione SOVRANA, e non dagli utenti di Esso, come a lungo provano i voti FISCALI inseriti nel rogito stesso.

Concessione che si dir si deve in questo caso già accordata come ritrovasi all'art. I° della TRANSAZIONE.

Umilmente ai piè di Vs. M. CESAREAO TRONO il ricorrente supplica la Sacra V.M.R.I. dell'opportuno DECRETO di CONCESSIONE e senz'altro per mera abbandonarsi via di ratifica del precedente atto Aulico, e Governativo, portato dal principio del Rogito che sottragga il Ricorrente stesso dagli obblighi (od obici) et licagne che nel ragionamento stesso leggansi provvisti nella lettera 24/2 del Conte Consigliere de ROGHENDORFF

che di Grazia

DIOTTI

all C) 16 GENNAIO 1814

VIGGIU' - Capo Cantone, distretto VARESE - Dipartimento del SEPRIO
Si certifica da me infrascritto Sindaco di VIGGIU' contane III distretto II Varese che del sig. Avv. LUIGI DIOTTI si è da più anni eseguito l'inalveamento di tutte le acque stagnanti altre volte nel CAMBIAGO, ed essere il territorio di VIGGIU' in conformità del patto 2° istr° T & G. 10/9/1786 il quale inalveamento oltre in sensibilissimo miglioramento dell'aria ha prodotto anche qualche vantaggio al fondo per quanto può mettere la sua natura di Torba, e che nel fondo di CAMBIAGO esserex e sono tutti ora per la maggior parte intestate al sudd° avv. DIOTTI.

Sottoscritto GIUDICI.

R i f l e s s i

Sul punto relativo la DELEGAZIONE del FIUME OLONA possa con ragione opporsi al DIOTTI caso che acquisti nuove acque defluenti preesistenti altrove, che alla volta del detto F.O. e le introduce nel F. stesso per ritrarne beneficio a termine istr° T & G. 17/3/1786

I°) E' notorio

Cavi DIOTTI

Cavi
DIOTTII8I4
IO/I2
seguesegue : Riflessi
I°) Notorio

E' notorio si è l'Olona un fiume pubblico, epperò notorio non meno esistere è che il diritto di transitare le acque, impetrare si deve dal SOVRANO e non dagli utenti. Tale massima è differentemente trattata dal Fisco nei voti fiscali tesorizzati in detto Rogito ed altresì essa è massima comune fra i legali è basata sui testi inviolabili

2°) - Tanto più quanto questa massima del caso DIOTTI perchè contempla acque che si sperdono nei Burroni e Paludi o decadono fuori Stato nel LAGO di LUGANO, laonde colla causa privata si unisca la pubblica, e che con il JUS Comune lo statuario laddove dispone che nello stato sortir non si fanno o non si lascino le acque se non possa lo stato includere (statuto 2° - vol.2 cap.249)

3°) - Non però il Diotti abbisogna d'invocare gli addotti principi di tutti comuni, perchè egli ottenne la Concessione SOVRANA anco per l'introduzione delle acque suaccennate e lo stipulò pure coi suoi legittimi rappresentanti gli utenti tanto comprovati dagli utenti e dal ridetto rogito ove si vuol approfondire il concetto.

4°) - Di DUE specie legalmente parlando in rapporti coll'Olona erano le acque sulle quali cadeva la di Lui domanda, e ne versò la Transazione erettasi con quel rogito, e corrispettivizzata. Le Une riguardano A C Q UE, le quali dir almeno si volevano (e si vollero sebbene nol si potesse) devolute al F.O. perchè un tal qual modo andavano a sacrificarsi nel Fiume stesso e tali erano le acque del CAMBIAGO e della BEVERA le quali si congiungono con il F.O. in MALNATE.

5°) Altra specie d'acqua riguardava il prodotto delle FONTI e DEFLUENTI a tutt'altra volta che nel F.O. Non poche erano questi ma le principali sotto la denominazione dei ZAPPELLI di VIGGIU' e del CLIVIO.

6°) Ora col d° rogito si contemplarono ambo le due specie d'acque ma con la diversa misura.

Sulla 1a) specie defluente alla volta d'Olona si transigette in che avendo il DIOTTI ceduto all'Olona varie acque da Lui acquistate inferiori al CAMBIAGO et INERE con le spese cioè assontesi dal Diotti a favore dell'Olona.

7°) Quanto poi alla 2a) specie fu convenuto con il DIOTTI libera ne fosse l'introduzione, ed estrazione.

Tanto leggesi all'art° I° della TRANSAZIONE, non già TASSATIVAMENTE per una o due acque, ma per tutte in genere, che vestissero la natura di acque ivi contrassegnate. nel :

Primo- (dice il rogito) " al medesimo avv. Diotto sia lecito introdurre le acque dei ZAPPELLI di VIGGIU', CLIVIO et SIMILI nel fiume Olona e poi estrarle.

Spiegazione assai maggiore si legge nell'APPUNTAMENTO del ~~XX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ coi sigg. SINDACI del gg. 12/8/1782 inserito al

retro stesso ove si legge :

Primo : Sarà lecito